

Dott. Marco Baccani  
Dott. Salvatore Fiorenza  
Dott. Ferdinando Ramponi  
Dott. Massimo Rho

Dott. Federico Baccani  
Dott. Stefano Ramponi  
Dott. Gianni Spagarino

20121 Milano  
Piazza Cavour, 3  
Tel. (+39) 02 764214.1  
Fax (+39) 02 764214.61

C.F./P.IVA 04420200968  
[studiobaccani@stbac.net](mailto:studiobaccani@stbac.net)  
[www.baccanieassociati.it](http://www.baccanieassociati.it)

Ai Gentili Clienti  
Loro sedi

Milano, 21 gennaio 2011

### CIRCOLARE n. 1/2011

## **PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DI INIZIO ANNO**

### **REVERSE CHARGE IVA SUI CELLULARI E COMPONENTI DI PERSONAL COMPUTER DAL 1° APRILE 2011**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare n. 59 del 23/12/2010 la portata dell'autorizzazione comunitaria concessa all'Italia per l'estensione del *reverse charge* alle cessioni di telefoni cellulari e componenti di personal computer.

Il nuovo obbligo si applicherà alle cessioni effettuate dal 1° aprile 2011: l'inversione contabile è limitata alla vendita non al dettaglio di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato (quali microprocessori e unità centrali di elaborazione) prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

### **COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA**

L'articolo 21 del D.L. n. 78 datato 31 maggio 2010 (convertito con modificazioni dalla L. n. 122/10), impone a tutti i soggetti passivi IVA che effettuino operazioni rilevanti ai fini di tale imposta (imponibili, non imponibili ed esenti) di comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da altri soggetti passivi i cui corrispettivi siano di importo pari o superiore a Euro 3.000,00 (al netto dell'imposta).

Nel caso in cui, pur trattandosi di operazioni rilevanti ai fini Iva, non vi sia obbligo di emissione della fattura il limite è elevato ad Euro 3.600,00 al lordo dell'imposta.

Il valore cui fare riferimento è quello contrattuale con l'obbligo, nel caso in cui siano stipulati più contratti collegati, di prendere a riferimento l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.

Per il periodo d'imposta 2010, data la novità della norma, l'importo limite è stato elevato ad Euro 25.000,00 con obbligo di comunicazione delle sole operazioni soggette a fatturazione (anche se trattasi di operazioni poste in essere con privati).

### **Operazioni escluse**

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni:

- di importazione;
- di esportazione *ex art. 8, co. 1, lett. a) e b) del DPR n. 633/72*;
- di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute da controparti con sede o domicilio in uno dei Paesi *black list*.

Sono escluse anche, ma fino al 30 aprile 2011, le operazioni che seppur rilevanti ai fini Iva non prevedano l'obbligo di emissione della fattura.

### **Elementi da indicare nella comunicazione**

Nella comunicazione vanno indicati per ciascuna operazione:

- a) l'anno di riferimento;
- b) la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;
- c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato e privi di codice fiscale i dati di cui all'art. 4, co. 1, lett. a) e b), del DPR n. 605/73 (se persona fisica: il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale; se soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale);
- d) l'ammontare dei corrispettivi dovuti, l'importo dell'imposta applicata o la specificazione di operazioni non imponibili o esenti.

Per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione dovranno essere indicati i dati identificativi del committente o del commissionario ed i corrispettivi saranno comprensivi dell'Iva.

### **Invio della comunicazione**

La comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva si effettua utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline (per i soggetti che non devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta, modello 770, per più di 20 soggetti) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per il periodo d'imposta 2010 la comunicazione potrà essere effettuata fino al 31 ottobre 2011.

## **LE REGOLE DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA RELATIVO ALL'ANNO 2010**

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all'anno 2010 emergente dalla dichiarazione Iva annuale, si ricordano le restrittive regole introdotte già dallo scorso anno con il D.L. n. 78/09, attuato per il tramite dell'aggiunta di un nuovo periodo all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 e ad una serie di interventi operati sul DPR n. 322/98 e sul DPR n. 542/99.

In pratica, per effetto di tali regole, gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori ad Euro 10.000, possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge (per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di Euro 15.000, è necessaria anche l'apposizione del visto di conformità alla dichiarazione stessa da parte di un intermediario autorizzato).

Si ricorda che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni "orizzontali" (quelle cioè effettuate con altri tributi diversi dall'Iva o con contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle "Iva su Iva", anche se superano le soglie dei 10.000 o 15.000 euro sia che avvengano direttamente in sede di liquidazione periodica sia che siano effettuate mediante presentazione del modello F24.

### **Residuo credito Iva relativo all'anno 2009**

Per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che:


- il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2009, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale ed utilizzato nel 2011 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2011 relativa all'anno 2010, non deve sottostare alle regole descritte, a condizione che non venga fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva (in pratica, nel modello F24, deve ancora essere indicato "2009" come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2009 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2010 e quindi le tempistiche sono già state rispettate (l'unica cautela riguarda il caso di superamento del limite dei 15.000 euro, laddove alla dichiarazione Iva relativa al 2009 non sia stato apposto il visto di conformità; in questo caso, per poter compensare il residuo credito 2009 nel 2011 oltre tale limite occorre procedere all'apposizione del visto tramite ripresentazione (integrativa) nella dichiarazione relativa al 2009);
- al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2009, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti "rigenerato" come credito Iva relativo all'anno 2010 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Per evitare di incorrere in sanzioni, si invita, pertanto, a valutare molto attentamente la presentazione di modelli F24 recanti utilizzi in compensazione "orizzontale" del credito Iva relativo all'anno 2010 o del residuo credito Iva relativo all'anno 2009.

## ARCHIVIO *VIES*: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE


Con il D.L. n. 78/2010, i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie **dovranno** inviare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed essere inseriti nell'Archivio c.d. *VIES* (banca dati delle partite Iva autorizzate ad operare in ambito comunitario). Il richiamo operato al D.L. n. 331/93 lascia intendere che l'autorizzazione si renda necessaria per l'effettuazione di cessioni e acquisti di beni e non anche con riferimento alle prestazioni di servizi rese e ricevute (è comunque auspicabile una conferma ufficiale).

Occorre distinguere diverse tipologie di soggetti Iva, ai quali si applicheranno differenti procedure:



### 1. I soggetti che si accingono ad aprire partita Iva

Se intendono effettuare operazioni intracomunitarie, dovranno compilare, al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, un apposito campo denominato “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli:



### 2. I soggetti già titolari di partita Iva

Devono dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante un'apposita istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate.

In questo secondo caso:

**2.1 I soggetti con dichiarazione di inizio attività ai fini Iva presentata a partire dal 31/05/10 e fino al 28/02/11** che nella Dichiarazione di inizio attività non hanno manifestato la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie ovvero non hanno posto in essere nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie (e presentato i relativi Intrastat), verranno esclusi dall'Archivio *Vies*, dei soggetti autorizzati a tali operazioni.

Costoro, se intendono porre in essere operazioni intracomunitarie, dovranno richiedere l'inclusione nell'archivio mediante un'apposita istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate.

## **2.2 I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività anteriormente al 31/05/10**

Sono automaticamente ricompresi nell'Archivio Vies, e quindi autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie, se hanno presentato nel biennio 2009-2010 almeno un elenco Intrastat.

Tali soggetti pertanto non devono effettuare alcuna comunicazione.

Saranno esclusi dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie a partire dal 28 febbraio 2011 coloro che non hanno presentato elenchi riepilogativi (modelli Intrastat) delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010, o se pur avendoli presentati, non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi ai fini Iva per il 2009.

### **La valutazione da parte dell'Agenzia delle Entrate sull'iscrizione all'Archivio**

Si fa presente che **la procedura di autorizzazione prevede un termine di 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione/istanza** entro il quale l'Agenzia delle Entrate verificherà i dati forniti per controllarne completezza ed esattezza ed effettuerà apposita valutazione. Entro tale termine, verrà comunicato esplicito diniego o al contrario si formerà silenzio assenso.

Per evitare un periodo di sospensione nella effettuazione di operazioni intra UE è opportuno, quindi, che la presentazione dell'istanza, se necessaria, avvenga non oltre il prossimo 29 gennaio 2011 in modo da ottenere l'autorizzazione tramite silenzio-assenso per la data del 28 febbraio 2011.

L'Agenzia delle Entrate procederà periodicamente alla verifica delle posizioni registrate nell'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie.

L'esito di tali verifiche potrà essere utilizzato per avviare un'azione di controllo ovvero per emanare un provvedimento di revoca dall'archivio con la conseguente impossibilità di porre in essere operazioni intracomunitarie.

In merito alle conseguenze della mancata autorizzazione, la relazione di accompagnamento al D.L. n. 78/10 precisa che il soggetto che pone in essere operazioni intra UE senza esserne autorizzato, perde con riferimento alle stesse la soggettività passiva ai fini Iva. Sulle concrete conseguenze di tale perdita si attendono però chiarimenti ufficiali.

Attesa la delicatezza dell'argomento, anche in considerazione delle importanti conseguenze applicative che tale adempimento comporta, lo Studio si riserva di fornire ulteriori indicazioni non appena verranno diramate istruzioni ufficiali.

### **PRECLUSIONE ALLA COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI IN PRESENZA DI DEBITO SU RUOLI DEFINITIVI**

Come già comunicato con circolare dello Studio n. 3 del 2 luglio 2010, si ricorda che **dal 01.01.2011, la compensazione con modello F24 dei crediti erariali è inibita** qualora al contribuente siano state notificate **cartelle di pagamento per imposte erariali e sia scaduto il termine di pagamento** (senza l'intervento di una sospensione).

L'inibizione opera limitatamente all'importo dei ruoli scaduti, per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, a condizione che tale importo sia di ammontare superiore ad Euro 1.500.

L'inosservanza del divieto viene punita con la sanzione fissa pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.

### **Ruoli compensabili**

Un'importante novità, positiva per i contribuenti, è la **possibilità di adempiere ai debiti iscritti a ruolo attraverso la compensazione con crediti tributari, opportunità in precedenza non ammessa.**

Per rendere effettiva tale opportunità occorrerà attendere un apposito regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze che sarà emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

## **LA DETERMINAZIONE DEL PRO RATA IVA DEFINITIVO PER L'ANNO 2010**

### **I soggetti interessati**

La problematica della determinazione del pro rata interessa coloro che compiono operazioni esenti nello svolgimento dell'attività propria dell'impresa o della professione; è il caso, ad esempio, delle banche, delle assicurazioni, dei promotori finanziari, delle agenzie di assicurazione, dei medici, dei fisioterapisti, e in generale dalle imprese che operano in campo immobiliare (di compravendita, di gestione, di costruzione).

Tali soggetti che nel corso del 2010 hanno svolto operazioni esenti non di tipo occasionale devono, ad anno appena concluso, affrettarsi ad eseguire in via extracontabile i conteggi per determinare la percentuale del pro rata definitivo di detrazione dell'Iva sugli acquisti.

Ciò in quanto il co. 5 dell'art. 19 del DPR n. 633/72 (decreto Iva), prevede che la quantificazione dell'Iva indetraibile da pro rata venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell'esercizio, l'indetraibilità dell'Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di pro rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Soprattutto per coloro che liquidano l'Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del pro rata definitivo dell'anno 2010 costituisce il pro rata provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2011: **pertanto occorrerà verificare la percentuale di pro rata definitivo 2010 entro il prossimo 16/02/11, al fine di evitare di versare un importo non corretto.**

Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del pro rata assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito e dell'Irap, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da pro-rata costituisce un costo generale deducibile ai fini di tali imposte.

Si invitano, pertanto, i Clienti interessati a fornire tempestivamente la documentazione allo Studio al fine di consentire il corretto calcolo della percentuale definitiva di pro rata per l'anno 2010.

## AUMENTO DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE

A decorrere dal 1° gennaio 2011 la misura del tasso legale di interesse è aumentata dall'1% all'1,5%.


## TARIFFE ACI 2011 E GESTIONE DEL "BENEFIT AUTO"

Nel Supplemento Ordinario n. 284 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2010, sono state pubblicate le consuete tabelle relative ai costi chilometrici di esercizio delle autovetture e motocicli elaborate dall'ACI e valide per i calcoli relativi all'utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti o per i rimborsi chilometrici a decorrere dal primo gennaio 2011.

Le tabelle, come di consueto, individuano il tipo di vettura e la serie, quindi forniscono il costo chilometrico e l'importo annuo del *fringe benefit*.

### Le regole del *fringe benefit*

La concessione, a titolo oneroso, di un'autovettura in uso promiscuo ad un dipendente, consente all'azienda:



Tale deduzione riguarda tanto le spese di acquisizione (ammortamenti, canoni di leasing e canoni di noleggio) quanto le spese di gestione (carburanti, spese di manutenzione, pedaggi autostradali, ecc).

Qualora il veicolo sia stato acquistato dal datore di lavoro e concesso in uso promiscuo al dipendente senza l'addebito di un corrispettivo specifico, si configura un uso a titolo gratuito, con la conseguenza che si renderanno applicabili le ordinarie regole di deducibilità dei costi (40% nei limiti prefissati) e di detraibilità dell'Iva (40%).

Conseguentemente, alle deduzioni/detraazioni di cui abbiamo detto, l'azienda imputerà al dipendente un benefit imponibile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km prevista per il veicolo in uso, al netto dei "riaddebiti" che il datore di lavoro effettuerà al dipendente.

Tali riaddebiti, soggetti ad Iva ed imponibili per l'azienda, devono essere trattenuti ovvero pagati (se fatturati) **entro il termine del periodo d'imposta** cui si riferiscono.

## LA LEGGE DI STABILITÀ 2011 IN SINTESI

Il 21 dicembre 2010 è stata pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 297 la Legge n. 220 del 13 dicembre 2010, c.d. Legge di stabilità per il 2011. Si tratta, in buona sostanza, della vecchia Legge Finanziaria che, a seguito delle modifiche apportate alle norme per la gestione del bilancio pubblico, viene presentata in una nuova forma.

Nella Legge di Stabilità per il 2011 si rinvencono alcune disposizioni di interesse per le imprese ed i professionisti che, nel prosieguo, sono presentate suddivise per blocchi macrotematici.

La legge, composta da un unico articolo con 171 commi, entra in vigore il giorno 1 gennaio 2011, tranne poche eccezioni.

### Iva e imposte indirette

Regime Iva per la cessione di immobili (art. 1, co. 86)			
<b>Natura delle modifiche</b>	Si incrementa il periodo temporale entro il quale il costruttore o il soggetto che ha effettuato interventi di recupero su fabbricati abitativi è obbligato a vendere con Iva anziché in esenzione.		
<b>Immobili interessati</b>	La modifica interessa gli immobili abitativi realizzati dal costruttore (soggetto in possesso delle autorizzazioni amministrative), oppure dal soggetto che ha realizzato sui beni interventi di recupero.		
<b>Periodo temporale</b>	La cessione del fabbricato abitativo sconta Iva se lo stesso è ceduto entro il termine di 5 anni (e non più 4, come in precedenza) dall'ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero.		
<b>Effetti</b>	La modifica determina effetti benefici in quanto, imponendo l'effettuazione di operazioni con Iva e non esenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ riduce la possibilità di creazione di un pro rata di detrazione, che limita il recupero dell'Iva sugli acquisti dell'anno;</li> <li>▶ riduce la possibilità di applicazione della rettifica della detrazione, sia di tipo specifico sul singolo bene venduto, sia di tipo generale, per effetto di una variazione del pro rata di oltre 10 punti percentuali.</li> </ul>		
Regime tributario dei contratti di <i>leasing</i> immobiliare (art. 1, co. 15 e 16)			
Viene modificato il regime fiscale dei contratti di <i>leasing</i> immobiliare, per quanto attiene le imposte di registro, ipotecarie e catastali applicabili alla stipula del contratto, sui canoni periodici ed in occasione del riscatto del bene. La norma si applica dal 2011.			
<b>Imposta di registro</b>	<table border="1"> <tr> <td>Contratto</td> <td>Il contratto di <i>leasing</i> può essere registrato solo in caso d'uso. Scompare, di conseguenza, l'obbligo di versamento dell'imposta di registro dell'1% sui canoni periodici. Non è chiaro cosa accada per i contratti di <i>leasing</i> immobiliare già in corso alla data del 31/12/10; probabilmente si continuerà a pagare l'imposta di registro dell'1%, anche se ciò sembra in contraddizione con lo spirito della norma</td> </tr> </table>	Contratto	Il contratto di <i>leasing</i> può essere registrato solo in caso d'uso. Scompare, di conseguenza, l'obbligo di versamento dell'imposta di registro dell'1% sui canoni periodici. Non è chiaro cosa accada per i contratti di <i>leasing</i> immobiliare già in corso alla data del 31/12/10; probabilmente si continuerà a pagare l'imposta di registro dell'1%, anche se ciò sembra in contraddizione con lo spirito della norma
Contratto	Il contratto di <i>leasing</i> può essere registrato solo in caso d'uso. Scompare, di conseguenza, l'obbligo di versamento dell'imposta di registro dell'1% sui canoni periodici. Non è chiaro cosa accada per i contratti di <i>leasing</i> immobiliare già in corso alla data del 31/12/10; probabilmente si continuerà a pagare l'imposta di registro dell'1%, anche se ciò sembra in contraddizione con lo spirito della norma		



	Acquisto	L'imposta di registro continua ad applicarsi in misura fissa, pari ad Euro168
	Riscatto	L'imposta di registro si applica nella misura fissa di Euro168
<b>Imposte ipotecarie e catastali</b>	Acquisto	Per i contratti di <i>leasing</i> immobiliare su fabbricati strumentali, le imposte ipotecarie e catastali si applicano nella misura del 4% complessivo all'atto dell'acquisto del bene da parte della società di <i>leasing</i> . Sino al 31/12/10, invece, si pagavano le imposte ridotte alla metà (2%)
	Riscatto	Le imposte ipotecarie e catastali si applicano nella misura fissa di Euro 168 ciascuna. Sino al 31/12/10, invece, si pagavano le imposte proporzionali ridotte alla metà (2%), scomputando quanto pagato a titolo di imposta di registro sui canoni periodici.
<b>Imposta sostitutiva delle ipotecarie e catastali</b>	Contratti interessati	Contratti di <i>leasing</i> immobiliare in corso di esecuzione alla data dell'1/01/11.
	Termine di pagamento	L'imposta straordinaria deve essere pagata entro il 31/03/11. Un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate stabilirà le modalità attuative.
	Misura	L'imposta si determina con il seguente meccanismo: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ si calcolano le imposte ipotecarie e catastali al 2% sul valore di acquisto del bene da parte della società di <i>leasing</i>;</li> <li>▶ si scomputa l'imposta di registro pagata sui canoni periodici sino al 31/12/10;</li> <li>▶ si detrae da detto importo uno sconto finanziario pari al 4% per ogni anno di durata residua del contratto a partire dall'1/01/11.</li> </ul>
<b>Solidarietà passiva</b>	Si prevede un meccanismo di solidarietà passiva, ai fini dell'imposta di registro e delle ipocatastali tra la società concedente ed il conduttore: se un soggetto non dovesse pagare, risponde anche l'altro nei confronti del Fisco.	

### Accertamento

#### Riduzione della convenienza alle definizioni premiali (art. 1, co. da 18 a 22)

Con un provvedimento che si pone in controtendenza rispetto alla attuale efficacia, il Legislatore ha ridotto l'*appeal* delle varie forme di definizione, modificando l'ammontare delle sanzioni dovute in caso di accordo preventivo con il Fisco. A seguire, si riepilogano in forma schematica le misure vecchie e nuove delle varie casistiche.

Istituto	Parametro riferimento	Vecchia misura	Nuova misura
<b>Accertamento con adesione</b>	In caso di adesione, le sanzioni minime previste dalla legge sono ridotte	1/4 in relazione agli atti definibili emessi dall'Agenzia sino al 31/01/11	1/3 in relazione agli atti definibili emessi dall'Agenzia a partire dall' 1/02/11
<b>Definizioni degli inviti</b>	In caso di adesione integrale le sanzioni sono ridotte	1/8 In relazione agli inviti emessi sino al 31/01/11	1/6 In relazione agli inviti emessi sino dall' 1/02/11
<b>Definizioni dei PVC</b>	In caso di adesione integrale le sanzioni sono ridotte	1/8 In relazione ai PVC notificati sino al 31/01/11	1/6 In relazione ai PVC notificati dall' 1/02/11
<b>Acquiescenza</b>	In caso di acquiescenza, le sanzioni edittali minime per le violazioni più gravi sono ridotte	1/4 in relazione agli atti definibili emessi dall'Agenzia sino al 31/01/11	1/3 in relazione agli atti definibili emessi dall'Agenzia a partire dall' 1/02/11
<b>Conciliazione giudiziale</b>	In caso di conciliazione, le sanzioni edittali minime per le violazioni più gravi sono ridotte	1/3	40%
<b>Ravvedimento operoso</b>	Tardivi versamenti regolarizzati nei 30 giorni	1/12 Per le violazioni commesse sino al 31/01/11	1/10 Per le violazioni commesse dall' 1/02/11
	Violazioni di qualsiasi natura regolarizzate entro il termine per la presentazio-ne della dichiarazione	1/10 Per le violazioni commesse sino al 31/01/11	1/8 Per le violazioni commesse dall' 1/02/11
	Tardiva presentazione della dichiarazione con un ritardo massimo di 90 giorni	1/12 Per le violazioni commesse sino al 31/01/11	1/10 Per le violazioni commesse dall' 1/02/11

## Crediti d'imposta

### Crediti di imposta per ricerca e sviluppo (art. 1, co. 25)

Si attribuisce un credito d'imposta, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011, in favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca. Il credito spetta in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale che sarà stabilita con apposito decreto interministeriale. Il credito va indicato nel modello UNICO e:

- ▶ non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
- ▶ non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi di cui all'art. 61 del Tuir, né ai fini del rispetto dei criteri di inerenza delle spese, di cui all'art. 109, co. 5, del Tuir.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione su F24.

## **Persone fisiche**

### **Proroga al 2011 delle detrazioni 55% (art. 1, co. 48)**

Prorogato dal 31/12/10 al 31/12/11 il termine entro il quale possono essere sostenute le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio per godere delle agevolazioni introdotte dalla L. n. 296/06. L'agevolazione, che rimane ferma nella misura del 55%, deve tuttavia essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, in luogo delle cinque attuali.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si riserva la facoltà di approfondire gli argomenti qui trattati in successive circolari nel corso dell'anno.

Cordiali saluti.

*Studio Baccani e Associati*  
*Associazione Dottori Commercialisti*